



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Industria artigianato commercio e cooperazione

Ufficio sostegno e promozione attività economiche

Via G.B. Trener, 3 (Tre Torri) – 38121 Trento

T +39 0461 494786

F +39 0461 494747

pec serv.iacc@pec.provincia.tn.it

@ serv.iacc@provincia.tn.it

web www.commercio.provincia.tn.it

Ai Comuni della Provincia di Trento

Alle Comunità di Valle

LORO SEDI

Al Consorzio Comuni Trentini

Consiglio delle Autonomie locali

Via Torre Verde, 21

38122 TRENTO

Alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura

Via Calepina, 13

38122 TRENTO

All'Unione delle imprese, delle attività
professionali e del lavoro autonomo –
Confcommercio – Imprese per l'Italia Trentino

Via Solteri, 78

38121 TRENTO

Alla Confesercenti del Trentino

Via E.Maccani, 207

38121 TRENTO

Trento, 30 OTT, 2018.

Prot. n. S040/2018/ 648660 /9.3

Oggetto: *disposizioni attuative della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 "Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco" - applicazione del novellato art. 14, comma 1.*

Con la presente si comunica che con LP 13 agosto 2018, n. 15 è stato modificato l'art. 14, comma 1, della LP n. 13/2015.

La nuova formulazione del comma 1 dell'art. 14 è la seguente: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 posti a una distanza inferiore a quella prevista dall'articolo 5, comma 1, sono rimossi **entro sette anni** dalla data di entrata in vigore di questa legge se **collocati nelle sale da gioco** ed entro cinque anni dalla medesima data negli altri casi. In caso di mancata rimozione si applica l'articolo 10, comma 1".

Alla luce di alcuni quesiti posti allo scrivente Servizio, si ritiene opportuno chiarire a quale attività economica si riferisca il termine utilizzato dal legislatore provinciale "**sale da gioco**". Infatti, per queste attività il termine di rimozione degli apparecchi da gioco collocati in zone sensibili viene prorogato di due anni, diversamente dagli apparecchi collocati presso altre attività economiche, per le quali si conferma l'obbligo di rimozione entro cinque anni dall'entrata in vigore della Legge .

Il legislatore del 2015 non ha dettato regole diverse con riguardo alla tipologia di attività esercitata (raccolta scommesse, sale giochi, sale bingo, stabilimenti balneari, bar, tabaccherie, ristoranti, negozi, etc.), bensì ha stabilito all'articolo 5 della legge il divieto di collocazione di apparecchi da gioco di cui al comma 6, dell'art. 110 del Tulpas ad una distanza inferiore ai 300 metri dai luoghi sensibili individuati dai Comuni e ha stabilito una data certa (12 agosto 2020) per la rimozione degli apparecchi da gioco (*slot e VLT*).

Il legislatore del 2018 ha prorogato la data della rimozione esclusivamente per gli stessi apparecchi da gioco, qualora siano collocati nelle "**sale da gioco**".

La fattispecie "sala da gioco", pur non essendo ulteriormente specificata dalla Legge in oggetto, è tuttavia individuata dal Tulpas all'**art. 86, al comma 1**: "*Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né **sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti** o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili*".

Il Decreto Direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del gennaio 2007, definisce poi le "**sale da gioco**" come: "*sale pubbliche da gioco ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box*".

L'art. 86, comma 3 del medesimo Tulpas, consente inoltre di collocare questi apparecchi da gioco presso diverse tipologie di attività già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86, commi 1 e 2, e 88 (tabacchini, ristoranti, bar, circoli privati, agenzia di scommesse, sale bingo, etc.).

Tuttavia, l'inserimento degli apparecchi in tali attività ha carattere accessorio, rispetto all'attività principale esercitata, la quale, rimossi gli apparecchi entro la data del 2020, proseguirà normalmente.

Pertanto, per delineare la fattispecie delle "**sale da gioco**" di cui all'art. 14, comma 1 della LP n. 13/2015, gli apparecchi da gioco di cui all'art.110, comma 6 del Tulpas devono essere collocati presso **sale da gioco** (come definite sopra) che, alla data di entrata in vigore della 13/2015, siano in possesso di **licenza di cui all'articolo 86** rilasciata **specificatamente** per attività di sala da gioco, quale attività principale, e nelle quali, l'eventuale **somministrazione** sia esercitata nei locali congiuntamente ad attività di sala da gioco avente carattere prevalente (classificata ai sensi della LP n. 9/2000, art. 2, comma 1 lett. c). Per queste sale da gioco il termine fissato per la rimozione è del 12 agosto 2022.

In relazione alla licenza di cui all'art. 88, ad esempio, l'esercizio di scommesse, che ai sensi dell'art. 86, comma 3, può installare apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 del Tulpas senza ulteriori licenze, se collocato in area "sensibile", entro la data prevista (agosto 2020), procederà alla rimozione degli stessi apparecchi, proseguendo poi nella sua attività di esercizio di scommesse.

Il fatto che l'agenzia di scommesse possa installare apparecchi per il gioco lecito di cui all'art.110, commi 6 o 7, del Tulpas in virtù di una licenza ex art. 88 (e dell'art. 86 comma 3) del Tulpas, rilasciata esclusivamente per l'esercizio delle scommesse, non la qualifica come sala da gioco ai sensi dell'art. 86, comma 1, del Tulpas, essendo la sua attività principale appunto l'esercizio delle scommesse e non lo svolgimento del gioco lecito mediante apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



LA DIRIGENTE
- dott.ssa Franca Dalvit -

RP/CS